



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

## CIRCOLARE

- Alle DIREZIONI CENTRALI  
LORO SEDI
- All' UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO  
SEDE
- Alle DIREZIONI REGIONALI DEI VV.F.  
LORO SEDI
- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL CAPO DIPARTIMENTO  
LORO SEDI
- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL CAPO C.N.VV.F.  
LORO SEDI
- Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VV.F.  
LORO SEDI

Oggetto: Indennità di trasferimento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Innovazioni introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26.

### Premessa.

Come noto, la legge 26 febbraio 2010, n. 26, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante “*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*” ha introdotto nel medesimo l'articolo 14-bis che ha esteso, dal 28 febbraio 2010, al personale del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco, l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 concernente l'istituto dell'indennità di trasferimento, emolumento già previsto in favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ed ordinamento militare e civile e della carriera prefettizia.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

In particolare, la norma prevede che *“Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento autonomo e militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi”*.

Considerato che pervengono alla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie di questo Dipartimento istanze di riconoscimento del predetto beneficio in mancanza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla relativa disciplina legislativa, così come definiti a seguito degli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni al riguardo.

## **Requisiti e condizioni.**

È possibile delineare, come di seguito riportati, i requisiti e le condizioni che devono, in via cumulativa, ricorrere per l'insorgenza del diritto all'indennità in argomento ovvero:

- la necessità di un formale provvedimento di passaggio ad altra sede di servizio;
- la permanenza potenzialmente irrevocabile del trasferimento;
- la necessità della diversità dei Comuni delle sedi di provenienza e di assegnazione;
- la necessità di una distanza tra dette sedi superiore a dieci chilometri;
- la non spettanza in caso di trasferimento a seguito di soppressione o dislocazione della sede di provenienza ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

La funzione dell'indennità è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfetariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente alleviando il disagio connesso alla sistemazione personale e familiare presso la nuova sede. La legittimità della relativa corresponsione presuppone l'adozione di un formale provvedimento dell'Amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente per esigenze dell'apparato e non del singolo dipendente interessato dalla movimentazione.

In considerazione della natura dell'emolumento sopra descritta, l'indennità presuppone un servizio correlato in via ordinaria ad una permanenza potenzialmente irrevocabile nella nuova sede, rivelandosi inidoneo ai fini dell'attribuzione un mutamento provvisorio e contingente del luogo di esecuzione della prestazione. La disposizione non può trovare applicazione nei trasferimenti temporanei per esigenze di servizio (per i quali si opera - in presenza dei relativi presupposti - attraverso l'istituto dell'indennità di missione).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

L'emolumento può essere riconosciuto nelle ipotesi di progressione di carriera mediante promozione ovvero nomina disposta con provvedimento dell'autorità politica; si tratta infatti di fattispecie non riconducibili a provvedimenti di immissione in ruolo con provenienza dall'esterno bensì adottati per meglio realizzare l'interesse pubblico.

Diversamente, non è possibile concedere l'emolumento al personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di procedura concorsuale nonché al conseguimento di qualifiche conseguenti alla frequenza di corsi di formazione o addestramento iniziale a seguito di concorso. Si tratta, infatti di fattispecie riconducibili ad ipotesi di assegnazione e non di trasferimento.

Il trasferimento deve avvenire tra sedi di servizio collocate in Comuni diversi; si ritiene che il beneficio non competa nel caso di distaccamenti cittadini o uffici diversi collocati nello stesso Comune, indipendentemente dalla distanza.

Costituiscono trasferimenti d'autorità le movimentazioni disposte d'ufficio per esigenze organizzative o di servizio in relazione alle quali la determinazione dell'Amministrazione interviene senza alcun concorso della volontà del dipendente o comunque prescindendo dalla considerazione della medesima. Ne consegue che va esclusa la corresponsione dell'indennità ove venga disposto il comando del dipendente. L'istituto del comando non è infatti riconducibile ai trasferimenti con carattere di autoritatività, essendo comunque subordinato all'assenso - espresso, ove richiesto - del dipendente. La facoltà di autorizzazione/diniego, riconosciuta all'Amministrazione di appartenenza in caso di comando, non assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, dovendosi ritenere ogni altro elemento di valutazione assorbito dalla facoltà del dipendente di manifestare implicitamente o esplicitamente il proprio dissenso con conseguenze vincolanti per l'Ente.

## **Movimentazione del personale nell'ambito di competenza territoriale del Comando provinciale.**

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la struttura periferica del distaccamento dei Vigili del Fuoco costituisce un'articolazione del Comando alle cui dipendenze è istituita ed al quale resta funzionalmente collegata per l'espletamento dei servizi di soccorso nel territorio della provincia di competenza.

Il carattere unitario della sede di servizio costituita dal Comando provinciale e dalle strutture periferiche che insistono sul relativo ambito territoriale è confermato peraltro dall'articolo 40 del Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco emanato con D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012. Una specifica previsione al riguardo è inoltre dettata dall'articolo 67 del citato Regolamento con riferimento al servizio operativo di soccorso pubblico.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE**

Ne deriva che la sede di servizio, per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si identifica con ogni singolo Comando provinciale coincidente con la sede dirigenziale presso cui il personale sia destinato in prima assegnazione, in assegnazione temporanea o trasferito. Nell'ambito del Comando, il dirigente preposto, utilizzando i propri poteri organizzativi, può disporre il trasferimento presso i distaccamenti o, in ogni caso, tra i diversi presìdi centrali e periferici del personale con una certa flessibilità e semplicità onde assicurare il migliore espletamento del servizio, mediante meri atti dispositivi indipendentemente dalla terminologia utilizzata.

L'indennità in parola è pertanto attribuibile al personale non dirigenziale esclusivamente per i passaggi d'ufficio da un Comando provinciale ad un altro, sempre che risulti soddisfatta l'ulteriore condizione, ritenuta essenziale dalla giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, della distanza chilometrica tra le due sedi superiore a dieci chilometri, oltre alla ricorrenza delle altre condizioni evidenziate nel precedente paragrafo.

-----

Stante la portata delle considerazioni sopra evidenziate, gli Uffici in indirizzo avranno cura di dare ampia diffusione dei contenuti della presente circolare al personale interessato.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
**Musolino**